

PROVVEDIMENTO N. 3020 DELL' 8 NOVEMBRE 2012 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 20 DEL 26 MARZO 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI, COMPLIANCE ED ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 87 E 191, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

RELAZIONE

Roma, 8 novembre 2012

Tenuto conto di quanto previsto dall'*Insurance Core Principle* n. 7 della IAIS, relativo ai principi di "*corporate governance*", sono state integrate le disposizioni di cui al Capo II - Sezione II "*Ruolo degli organi sociali*" e al Capo VII – "*Obblighi di comunicazione all'Isvap*" del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, al fine di prevedere:

- a. ulteriori e specifici compiti in capo all'Organo amministrativo, soprattutto in materia di deleghe, formazione e *self assessment*;
- b. la predisposizione di una informativa periodica estesa ad aspetti di governo societario.

Le disposizioni di cui alla lettera a) sono volte a migliorare, nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo dell'Organo amministrativo di cui all'art. 2381 del codice civile, l'efficienza del processo gestionale, nonché la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa.

Le previsioni di cui alla lettera b) consentiranno un'interazione più trasparente ed efficace tra impresa e supervisore, in linea con i principi sanciti dal richiamato ICP nonché con le disposizioni della Direttiva Solvency II.

L'informativa che verrà richiesta consentirà al supervisore di avere una visione più ampia del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi dell'impresa, includendo a tal fine aspetti di governo societario e, al contempo, rappresenterà per l'organo amministrativo della compagnia un'ulteriore occasione per la valutazione del proprio sistema di *governance*.

Tale integrazione informativa riguarderà, in particolare, la composizione e il funzionamento dell'organo amministrativo e dei suoi comitati, i criteri alla base delle scelte operate, nonché le misure intraprese per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della società sulle quali è chiamato a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse.

L'informativa richiesta dovrà essere fornita dalle imprese di assicurazione nel rispetto del principio di proporzionalità tenendo conto delle dimensioni e della natura delle attività svolte. I suddetti principi sono stati recepiti mediante l'integrazione dell'art. 5 comma 2 (*Organo amministrativo*) e dell'articolo 28 (*Documentazione all'Isvap*) del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

La richiesta di un'informativa periodica sulla *governance* anticipa di fatto quanto verrà richiesto dalla Direttiva Solvency II (l'art. 51, punto 1 lett b chiede, infatti, alle imprese la pubblicazione di una relazione annuale sulla solvibilità e condizione finanziaria che includa

una descrizione del sistema di *governance* e una valutazione della sua adeguatezza rispetto al profilo di rischio delle imprese).

Inoltre, l'informativa periodica sul governo societario è attualmente già prevista nell'ordinamento nazionale per le società quotate (TUF, art 123 bis).